

## CODICE DISCIPLINARE LSU

### Art. 22 Regolamento per le attività socialmente utili a sostegno dell'Amministrazione Comunale

Deliberazione di G.C. n.91 del 05.04.2013

modificato con deliberazione di G.C. n.228 del 10.11.2016

#### **Ritardi, Assenze dal Luogo di Lavoro, Assenze Ingiustificate, Mancata Osservanza dei Doveri, Controlli: Procedimenti Disciplinari**

Il lavoratore, essendo tenuto al rispetto dell'orario di servizio, deve comunicare telefonicamente eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello in cui si verificano.

La mancata osservanza dei doveri comporta l'adozione di sanzioni adottate dal Dirigente assegnatario **della gestione LSU, supportato nel relativo procedimento disciplinare dal titolare dell'Ufficio Legale dell'Ente nonché dal Responsabile amministrativo dell'Ufficio LSU con compiti di Segretario verbalizzante**, che possono essere irrogate a seconda della gravità dell'infrazione commessa. Le sanzioni sono: censura scritta, multa pari a 4 ore di retribuzione, sospensione dell'assegno pari a 10 giorni, allontanamento dall'attività L.S.U.

a) La sanzione della censura scritta si applica per:

- inosservanza delle disposizioni di servizio;
- frequente inosservanza dell'orario di entrata;
- allontanamento dal luogo di lavoro senza previa formale autorizzazione del responsabile;
- uso, per ragioni che non siano connesse allo svolgimento delle attività socialmente utili, dei locali, mobili, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi di proprietà dell'Amministrazione, ovvero la mancata cura e/o custodia degli stessi, ove affidati;
- l'introduzione di persone estranee all'Amministrazione in locali non aperti al pubblico, senza la preventiva autorizzazione;
- mancata o non tempestiva comunicazione del motivo dell'assenza all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui la stessa si verifica;
- violazione dei doveri di comportamento non ricompresi in quelli elencati, ma di analoga entità, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- **assenza alla visita di controllo della malattia.**

b) La sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione si applica per:

- inosservanza delle procedure previste per la rilevazione delle presenze;
- comportamenti non consoni ai doveri d'ufficio, causati da stati di alterazione psichica imputabile al dipendente;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali preposti alle attività socialmente utili o gli altri lavoratori o nei confronti degli utenti o terzi;

- recidiva delle mancanze previste nel comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della censura.

c) Sospensione dell'assegno e dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:

- recidiva delle mancanze previste al comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- rifiuto ingiustificato di eseguire i compiti formalmente assegnati;
- svolgimento di altre attività lavorative, durante l'orario di servizio, estranee all'interesse della pubblica amministrazione.

La notizia della comminazione della presente sanzione va tempestivamente comunicata all'ufficio INPS per i conseguenti provvedimenti inerenti la decurtazione dell'assegno, nonché al Servizio Politiche per il Lavoro presso la Regione Puglia – Bari.

d) La sanzione dell'allontanamento dall'attività L.S.U. si applica per:

- recidiva delle mancanze previste nel comma precedente che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- timbratura del cartellino di presenza al posto di altro lavoratore, ovvero, manomissione dei documenti di presenza;
- testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
- comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti degli altri lavoratori, degli utenti o di terzi;
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente in quelli precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, agli utenti a terzi;
- assenza ingiustificata ed arbitraria dalle attività socialmente utili per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- contraffazione o mendace dichiarazione su documentazione presentata all'Amministrazione comunale.

La notizia della comminazione della presente sanzione va tempestivamente comunicata all'ufficio INPS nonché al Servizio Politiche per il Lavoro presso la Regione Puglia – Bari – per i provvedimenti consequenziali.

Al fine del controllo delle presenze sui luoghi di lavoro assegnati ad ogni singolo lavoratore socialmente utile il Comune di Manfredonia potrà avvalersi oltre che del Comando di Polizia Locale anche di altre forze di Polizia presenti sul territorio comunale (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.).